



CORTE FEDERALE D'APPELLO

I^a SEZIONE

RIUNIONE LUNEDI' 19 SETTEMBRE 2016

1. Ricorso U.S. AVELLINO 1912 S.R.L.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 14839/630 pf15-16 AM/ma del 14.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)

RESPINTO

2. Ricorso Sig. TACCONE Walter (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della U.S. Avellino)

avverso la sanzione della inibizione per mesi 6 inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1bis e 10 , comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 91, comma 1 N.O.I.F., e all'art. 2, comma 3 dello Statuto nonché con riferimento al precetto di cui all'art. 40, comma 3 e 3bis N.O.I.F. e dell'art. 36 del vigente Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 14839/630 pf15-16 AM/ma del 14.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della inibizione fino al 31.12.2016.





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

3. Ricorso BOLOGNA F.C. 1909

avverso la sanzione della ammenda di € 5.000,00 per violazione dell'art. 4, comma 2, C.G.S., inflitta alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 14462/640 pf15-16 SP/gb dell'8.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)

La C.F.A., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 3 e 4:

- **ACCOGLIE** il ricorso del Bologna F.C. 1909 e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta;
- **ACCOGLIE PARZIALMENTE** il ricorso proposto dal calc. Amadou Diawara e, per l'effetto, riduce la sanzione della ammenda a €7.000,00;

4. Ricorso CALC. AMADOU DIAWARA

avverso la sanzione della ammenda di € 15.000,00 per violazione dell'art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 3, comma 4 e 5, comma 3 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo e all'art. 93, comma 1 delle N.O.I.F. inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 14462/640 pf15-16 SP/gb dell'8.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)

5. Ricorso sig. DAVIDE BALLARDINI (allenatore U.S. Città di Palermo)

avverso la sanzione della ammenda di € 3.000,00 per violazione dell'art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 17, comma 1 lett. a) e b) del Settore Tecnico inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 14551/670 pf15-16 SP/gb del 9.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)

La C.F.A., rilevata l'eccezione preliminare di incompetenza, **ACCOGLIE** il ricorso proposto dal sig. Davide Ballardini e, per l'effetto, **ANNULLA** la decisione di primo grado disponendo la **TRASMISSIONE** degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

